



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FAVARA  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 dal Reg.Data 01 MAR 2000

OGGETTO:

Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

L'anno duemila, il giorno uno del mese di Marzoalle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune sudetto.Alla sed. di prosec. convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	Nobile Gaetano		X	16)	Fiorenza Salvatore	X	
2)	Rizzuto Giuseppe	X		17)	Millioto Francesco		X
3)	Pirrerà Salvatore		X	18)	Cibella Rosario	X	
4)	Saieva Loredana		X	19)	Bruccoleri Domenico		X
5)	Sanfilippo Michele	X		20)	Morreale Giuseppe		X
6)	Nobile Stefano		X	21)	Montana Antonino	X	
7)	Lombardo Riccardo	X		22)	Valenti Calogero		X
8)	Scalia Antonio	X		23)	Felice Paolo		X
9)	Milia Filippo	X		24)	Di Stefano Salvatore	X	
10)	Morreale Maria		X	25)	Castronovo Domenico	X	
11)	Vita Alessandro		X	26)	Rizzuto Angelo		X
12)	Dalli Cardillo Paolo	X		27)	Pirrerà Angelo	X	
13)	Vita Paola		X	28)	Iacono Angelo	X	
14)	Caramazza Gaetano	X		29)	Giglia Liborio	X	
15)	Sutera Sardo Luigi		X	30)	Morreale Francesco		X

Assegnati n. 30in carica n. 30

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 15Assenti n. 15

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Sanfilippo dott. Michele nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Generale Signor Marrella dott. Calogero La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: ===== e =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente di seduta, il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, nomina scrutatori, per le votazioni che avranno luogo durante la presente seduta, i Consiglieri Di Stefano Salvatore, Montana Antonino e Pirrera Angelo.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Di Stefano Salvatore, il quale propone di sospendere i lavori consiliari per un'ora, stante che il suo Partito - "I Democratici" - sta partecipando ad una trasmissione televisiva mandata in onda dalla emittente locale.

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Rizzuto Giuseppe e Dalli Cardillo Paolo, per cui il numero dei Consiglieri presenti scende a n. 13.

Il Presidente pone a votazione, per appello nominale la proposta formulata dal Consigliere Di Stefano Salvatore, che viene approvata con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Sanfilippo Michele) ed astenuti n. 1 (Fiorenza Salvatore). Sono le ore 18,15.

Alla ripresa dei lavori, dopo un'ora, sono presenti n. 16 consiglieri su n. 30 assegnati ed in carica. All'appello risultano assenti, infatti, i Consiglieri Nobile Stefano, Saieva Loredana, Nobile Stefano, Morreale Maria, Dalli Cardillo Paolo, Sutura Sardo Luigi, Milioto Francesco, Bruccoleri Domenico, Montana Antonino, Felice Paolo, Di Stefano Salvatore, Castronovo Domenico, Rizzuto Angelo e Morreale Francesco.

Per l'Amministrazione comunale è presente l'Assessore Tinaglia Carmelo.

Quali scrutatori vengono nominati, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, i Consiglieri Milia Filippo e Morreale Giuseppe, in sostituzione degli assenti Montana Antonino e Di Stefano Salvatore.

Entra in aula il Consigliere Milioto Francesco, per cui il numero dei consiglieri presenti ascende a 17.

Il Presidente prosegue la lettura, iniziata nella precedente seduta del 29/2/2000, del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (dall'art. 9 in poi).

Entra in aula il Consigliere Morreale Francesco, per cui il numero dei consiglieri presenti ascende a 18.


Entra in aula il Consigliere Castronovo Domenico, per cui il numero dei consiglieri presenti ascende a 19.

Ultimata la lettura dello schema di regolamento, ha luogo una breve discussione, alla quale partecipano i Consiglieri:

- Vita Paola, la quale di apportare le seguenti modifiche: art. 9, comma 1: tra le parole "in linea retta" e "fino al secondo grado", aggiungere le parole "e affini"; art. 16, comma 2: sostituire il comma con il seguente: "Eventualmente, l'aliquota delle somme che si riescono ad incassare relativamente ai tributi evasi deve essere destinata alla istituzione di un fondo che possa servire per progetti obiettivi";

- Scalia Antonio, il quale chiede che venga illustrato il contenuto dell'art. 10 dello schema di regolamento, facendo presente che la determinazione delle tariffe, di tutte le tariffe, è di competenza del Consiglio comunale. Propone di ridurre l'aliquota agevolata al 2 per cento;

- Iacono Angelo, il quale propone di estendere l'aliquota agevolata anche agli interventi che saranno effettuati negli anni successivi al 2000. Ritira poi l'emendamento, dopo avere ascoltato



l'intervento della dott.ssa Carmela Russello, responsabile del servizio tributi, la quale precisa che quanto proposto non è consentito dalla vigente normativa;

- Scalia Antonio, il quale fa presente che nell'articolato proposto il contenuto dell'ultima pagina, "Ulteriori disposizioni facoltative", deve essere inteso come articolo a se stante, dopo l'art. 12, e quindi come "Art. 12 bis"; lo stesso, inoltre, deve essere integrato con la comunicazione dell'Ufficio tecnico comunale, riguardante il valore venale delle aree;

- Scalia Antonio, il quale afferma che, nel settore dei tributi, si sta mettendo un tassello di buona amministrazione, nella direzione dell'equità fiscale, certamente non per merito dell'Amministrazione comunale, ma per la maturità politica dimostrata dalle forze di opposizione, le quali per senso di responsabilità restano in aula (il Consigliere Scalia si sofferma inoltre sulla crisi politico-amministrativa, mettendo in rilievo il fatto che la Giunta non ha ancora predisposto lo schema di bilancio del 2000, anche se è intervenuta la proroga del termine al 31 marzo prossimo, che non giustifica comunque il ritardo);

- Pirrera Angelo, il quale propone di aggiungere all'art. 19, il seguente comma 3: "La domanda di rimborso deve essere presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 504/92, entro 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura ed alle condizioni indicate nel citato art. 13, comma 1, del d.lgs. 504/92";

- Castronovo Domenico, il quale sottolinea l'importanza del regolamento, che giudica quale "alta e pressante qualificazione per arrivare all'equità fiscale"; tale regolamento - come altri atti - tuttavia non sarà votato dal suo gruppo (F.I.), fino a quando non saranno presenti tutte le forze di centrosinistra (il Consigliere Castronovo Domenico si sofferma inoltre sulla crisi politico-amministrativa affermando che occorre chiarezza, che il Sindaco deve avere "il coraggio di rompere i condizionamenti", che "forza Italia non starà al gioco", non volendo essere la ruota di scorta di nessuno. A suo giudizio, la crisi politico-amministrativa si può risolvere: con le dimissioni del Sindaco, stringendosi attorno al centrosinistra, oppure con una "iniziativa" del Sindaco, che gli consenta di svincolarsi dai condizionamenti politici delle forze del centrosinistra.

Entra in aula il Consigliere Bruccoleri Domenico, per cui il numero dei Consiglieri presenti ascende a 20. Entra in aula, altresì, il Sindaco, Prof. Carmelo Vetro. Sono le ore 20.45.


Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Tinaglia Carmelo, il quale, dopo aver fatto un breve cenno alla crisi politico-amministrativa (occorre "aspettare gli esiti della discussione in corso"), sottolinea che questa sera si registra uno dei "momenti più alti della politica", perché in sole due sedute si sta licenziando un regolamento di grande importanza.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, Prof. Carmelo Vetro, il quale rivolge al gruppo consiliare di F.I. l'invito a restare in aula.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Castronovo Domenico, il quale rinnova al Sindaco l'invito a liberarsi dai condizionamenti politici. Quindi, i Consiglieri Castronovo Domenico, Pirrera Angelo, Cibella Rosario e Giglia Liborio si allontanano dall'aula.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Scalia Antonio, il quale fa constatare "a malincuore" che è lui a tenere in vita la seduta, ma che la cosa non può andare "per le lunghe", per cui, se il centrosinistra non si ricompatta, al Sindaco non restano che le tre possibilità indicate dal Consigliere Castronovo Domenico.

Nel corso della discussione si sono allontanati dall'aula, oltre ai Consiglieri Consiglieri Castronovo Domenico, Pirrera Angelo, Cibella Rosario e Giglia Liborio, i Consiglieri Rizzuto Giuseppe, Lombardo Riccardo, Fiorenza Salvatore, Milioto Francesco, Morreale Giuseppe e



---

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Scalia Antonio, il quale fa constatare nuovamente che è lui, estraneo allo schieramento di centrosinistra, a mantenere il quorum richiesto per la validità della seduta di prosecuzione, per cui propone di aggiornare i lavori consiliari a venerdì 3/3/2000, alle ore 18,00.

Posta a votazione, per appello nominale, la proposta del Consigliere Scalia è approvata con voti favorevoli n. 12, espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti. Sono le ore 21.20.

TESTO  
APPROVATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**

**CAPO I -- DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1 - Oggetto.**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 Dicembre 1997 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

**CAPO II -- NORME ANTIELUSIVE**

**Art. 2 -- Aree fabbricabili: deroghe.**

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.

**Art. 3 -- Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992 e dell'art. 59 c. 1, lett. b) del d.lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle ASL, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

**CAPO III -- Norme semplificative e di equità fiscale**

**Art. 4 -- Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

**L'istanza di riduzione per inagibilità, ove non sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino, dovrà essere corredata da perizia giurata.**

**Art. 5 -- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del c. 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativa all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. In deroga a quanto disposto nel precedente c. 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo- nei due anni successivi e semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale- abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 6, c. 6, del d.lgs. 504/92.
5. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

**Art. 7 -- Versamenti effettuati da un contitolare.**

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

**Art. 8 -- Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

**Art. 9 -- Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.**

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e affini fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista dell'abitazione principale.
2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista dal comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

**Art. 10 -- Recupero di immobili inagibili, inabitabili o di interesse artistico o architettonico**

1. Viene applicata l'aliquota agevolata del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono per l'anno 2000 i seguenti interventi:
  - a) recupero di unità inagibili o inabitabili;
  - b) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici.
2. L'aliquota agevolata è applicata dal giorno di inizio dei lavori e per la durata di tre anni.

**Art. 11- Alloggio non locato e residenza secondaria**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10),

utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

2. Agli stessi fini, si intende per "residenza secondaria o seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A ( ad eccezione della categoria A10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

#### **Art. 12 – Fabbricato parzialmente costruito**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **Art. 12 bis - ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari, unità posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:
  - a) due o più unità immobiliari contigue o attigue pur se munite di diverse rendite, a condizione che le diverse unità immobiliari per tipologia costruttiva (immobili di vecchia costruzione di categoria A4, A5 o A6) accessi e ambienti costituiscano un insieme strutturalmente e funzionalmente unitario che come tale viene utilizzato da uno stesso nucleo familiare per uso abitativo. Per usufruire della detrazione occorre che il proprietario delle due o più unità immobiliari contigue (sia verticalmente che orizzontalmente) presenti all'ufficio tributi la variazione ICI e un'autocertificazione da cui risulti l'individuazione catastale delle due unità immobiliari contigue e che costituiscono un'unica abitazione e che la stessa non sia un'abitazione di lusso secondo i criteri dettati dal D.M. LL.PP. del 2 agosto 1969.
  - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **CAPO IV – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 13 – Liquidazione dell'imposta.**

1. Per le annualità d'imposta 1999 e successive non viene soppresso l'obbligo da parte del comune delle operazioni di liquidazione consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle



69

denunce presentate ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, nonché nella verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo.

2. A decorrere dall'anno d'imposta di cui al comma 1, non viene meno l'obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazioni come previste dall'art.10 del citato decreto legislativo.

**Art. 14 -- Termine per la notifica degli avvisi di accertamento.**

1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

**Art.15 -Azioni di controllo**

1. L'attività di accertamento viene effettuata secondo i criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla giunta Municipale sulla base della capacità operativa dell'ufficio tributi

**Art. 16 - Incentivi per l'attività di accertamento.**

1. Per incentivare attività di accertamento, una percentuale pari al 4% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell' ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi del comune che ha partecipato a tale attività e per il potenziamento dell'ufficio tributi (miglioramento delle strutture informatiche e arredamento);
2. Eventualmente l'aliquota delle somme che si riescono ad incassare relativamente ai tributi evasi deve essere destinata alla istituzione di un fondo che possa servire per progetti obiettivi;
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

**Art.17 -- Accertamento con adesione.**

1. L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 Giugno 1997, n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

**CAPO V -- RISCOSSIONE**

**Art.18 -- Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti.**

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
  - a - su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
  - b - direttamente presso la Tesoreria del Comune;
  - c - tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche locali;
  - d - tramite il concessionario della riscossione.

be

**Art.19 -- Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree.**

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera f, del decreto legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni dei quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che: a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art.31, comma 10, della legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate; c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art.13 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 504/92, entro 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura e alle condizioni indicate nel citato art. 13, comma 1, del d.lgs. 540/92.

**TABELLA**

Ai sensi del c. 1, lett. g), dell'art. 59 del d.lgs. 446/97, si stabilisce che: il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria del territorio comunale (Allegato 1) è il seguente in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

- ZONA B	L. 100.000 al mq
- ZONA C	L. 50.000 al mq

I valori determinati per l'anno 2000 valgono anche per l'anno successivo, qualora non deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.